

**ATTO N. DD 1374**

**DEL 24/04/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 87**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06  
Installazione: Allevamento di suini  
Sede operativa: Riva Presso Chieri – Cascina Casarotto 25  
Gestore: Società agricola Bosco Cascina San Grato s.s.  
Sede legale: Pralormo, Strada della Riviera, 2  
C.F.: 09901630013  
Attività AIA: 6.6 b) Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)  
Cod. azienda: 008139

### **IL DIRETTORE**

Premesso che:

- in data 16/7/2019, ns. prot. 62020/2019, la Società agricola Bosco Cascina San Grato s.s. (nel seguito gestore) ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Riva Presso Chieri in Cascina Casarotto 25, per lo svolgimento dell'attività di allevamento di suini rientrante della categoria 6.6. b) "Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- nella stessa data, il gestore ha presentato, alla competente direzione della Città metropolitana di Torino, la domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/06 e dell'art.4 comma 4 della l.r. 40/98 relativamente al progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo esistente, rientrante nella categoria progettuale n. 17 b), impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) dell'Allegato A2 della l.r. 40/98;
- in data 21/8/2019, ns. prot. 71053/2019, è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore e ai soggetti competenti in materia ambientale e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi prevista al c. 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa, le istruttorie dei procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'AIA si sono svolte in maniera coordinata nell'ambito della stessa conferenza dei servizi;

- in data 2/10/2019 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi a cui hanno quindi partecipato i responsabili dei procedimenti di AIA e di verifica di VIA, coadiuvati dai funzionari della Città metropolitana referenti per l'autorizzazione allo scarico, l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche e per la gestione degli effluenti zootecnici, e i rappresentanti dell'ARPA, dell'ASLTO5, del Comune di Riva Presso Chieri e il gestore dell'installazione;
- nell'ambito della conferenza di servizi il progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo è stato escluso dalla fase di VIA, e si sono chieste al gestore le integrazioni necessarie per il procedimento di rilascio dell'AIA;
- in data 22/10/2019, con determina del Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale della Città metropolitana di Torino n. 346-11342/2019 è stato rilasciato il provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione d'impatto ambientale, nel quale è dato atto di una potenziale corretta gestione dell'allevamento in riferimento alla normativa tecnica di settore, demandando all'AIA stabilire le condizioni di esercizio per il miglioramento delle prestazioni ambientali anche in base alle integrazioni chieste;
- in data 29/11/2019, ns. prot. 102247/2019 il gestore ha presentato le integrazioni chieste in conferenza dei servizi per il procedimento di AIA;

rilevato che:

- l'istanza di AIA riguarda un allevamento di suini da ingrasso che, ampliandosi, passa da 1850 a circa 3000 posti per capi di peso maggiore di 30 kg, superando pertanto la soglia di 2000 posti suini oltre la quale l'attività è assoggetta ad AIA;
- l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del d.lgs. 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini sono state emanate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, in vigore dal 21/02/2017; tali conclusioni fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
- i c. 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che per la definizione dei valori limiti di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti dell'AIA si faccia riferimento alla applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreto associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione;
- nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle citate conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione, le BAT adottate

dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti;

- per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda al verbale della riunione della conferenza di servizi del 2/10/2019, trasmesso ai soggetti convocati in data 10/10/2019, ns. prot. 85622;

preso atto:

- delle condizioni a cui è subordinato il giudizio di esclusione dalla fase di VIA, richiamate nelle successive valutazioni ;

valutato che:

- l'installazione comprende due stalle da ingrasso esistenti (denominate A e B) con circa 1350 posti totali per suini fini a 160 kg, una stalla esistente per il post-svezzamento dei suinetti (denominata stalla D) con circa 600 posti per capi fino a 30 kg, e una nuova stalla da ingrasso con circa 1440 posti per suini fino a 160 kg (stalla C); poco distante dal sito dell'installazione si trova la scrofaia per l'allevamento di scrofe da riproduzione, da cui provengono i suinetti che arrivano nell'allevamento in esame;
- tutti gli allevamenti sopra descritti sono gestiti dalla società Bosco S.Grato, che è già in possesso delle seguenti autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Città metropolitana di Torino:
  1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 per l'allevamento da di suini da ingrasso svolto nelle due stalle esistenti A e B, rilasciata con d.d. n. 207-37870 del 4/10/2013;
  2. l'autorizzazione unica ambientale per l'allevamento di scrofe, rilasciata con d.d. n. 280-15262 del 7/5/2014, e che comprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico per reflui domestici; l'AUA è stata aggiornata con d.d. n. 205 -25612 del 21/09/2017, comprendendo anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della stalla di post-svezzamento D;
- con la realizzazione della nuova stalla C, risultano delimitati all'interno dello stesso sito le stalle d'ingrasso e di post-svezzamento (A, B, C, D), tra di loro adiacenti e tecnicamente connesse, mentre la scrofaia rimane un sito produttivo separato e distinto, anche dal punto di vista gestionale, e non fa parte dell'installazione per la quale è chiesta l'AIA; a riguardo, al fine di garantire anche la sicurezza sanitaria, i servizi veterinari dell'ASLTO5 hanno chiesto che ciascuno dei due siti (scrofaia e post-svezzamento/ingrasso) disponga della propria cella di stoccaggio delle carcasse e di una recinzione dell'intero perimetro;
- dal punto di vista amministrativo, occorre pertanto dare atto che l'AIA sostituisce le precedenti autorizzazioni ambientali riferite alle stalle esistenti A, B, C, D; deve invece essere mantenuta valida l'AUA per le emissioni in atmosfera e per lo scarico dei reflui domestici provenienti dalla scrofaia;
- il numero di posti dell'allevamento è stato calcolato sulla base della superficie minima di stabulazione stabilita dal d.lgs. n. 122/2011 di attuazione della direttiva 2008/120/CE sulle norme minime per la protezione dei suini;
- nel caso in esame i suinetti provengono dalla scrofaia a gruppi (bande) di circa 600 capi, intervallati ogni 42 giorni; dato che il ciclo d'ingrasso ha una durata di circa 210 giorni, sono normalmente presenti contemporaneamente in ingrasso 5 gruppi di animali, per un totale di circa 3000 capi; il numero di capi può tuttavia subire oscillazioni per variazioni della natalità o della durata dei cicli; possono essere pertanto presenti occasionalmente per brevi periodi un numero maggiore di capi, a una parte dei quali, essendo a inizio ciclo, può essere assegnata una superficie per capo minore rispetto a quella necessaria a fine ciclo, nel rispetto delle norme sulla protezione degli animali, per essere in seguito redistribuiti nei posti che si liberano al termine dei cicli iniziati precedentemente;

- pertanto la capacità massima dell'allevamento da ingrasso, intesa come numero massimo di animali che possono essere contemporaneamente presenti, è stabilita pari a 3214 posti complessivi, calcolata attribuendo una parte dei posti di stabulazione a suini di peso massimo di 110 kg;
- le emissioni in atmosfera dell'allevamento e la produzione di effluenti zootecnici fanno invece riferimento alla capacità dell'allevamento di 3000 capi, rappresentativa delle condizioni di esercizio normali;
- le tecniche adottate per l'allevamento sono conformi alle Conclusioni sulle BAT;
- le emissioni in atmosfera di ammoniaca e i valori di azoto e fosforo escreto risultano all'interno dell'intervallo dei BAT-AELs e dei livelli di prestazione associati alle BAT; i valori di azoto e fosforo escreto e di ammoniaca emessa in atmosfera devono essere monitorati annualmente, mediante l'adozione delle BAT per il monitoraggio, per verificare il rispetto dei BAT-AELs;
- gli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento sono utilizzati a fini agronomici, con le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R/2007, su terreni nel raggio di 15 km dalle stalle aziendali; la disponibilità dei terreni ad uso agronomico inserite nel fascicolo aziendale è sufficiente a garantire il rispetto del carico azotato zootecnico massimo previsto dal regolamento regionale;
- gli effluenti zootecnici sono stoccati in tre vasche esterne, una nuova e due esistenti e già utilizzate per le stalle A e B; la porcilaia di post-svezzamento, prima collegata per lo stoccaggio alla scrofaia, è ora collegata alle vasche dell'ingrasso con una nuova conduttura; il volume di stoccaggio degli effluenti zootecnici è sufficiente per oltre 180 giorni di stoccaggio come richiesto dal regolamento 10/R/2007, tenuto conto anche degli adeguati franchi di sicurezza;
- lungo il perimetro dell'installazione è prevista una barriera verde per la mitigazione ambientale, le cui modalità di realizzazione deve rispettare le indicazioni di dettaglio riportate nel permesso di costruire del Comune di Riva Pressi Chieri;
- con riferimento alle emissioni odorogene, non sono state segnalate molestie o criticità dovute alle stalle esistenti; l'adozione per la nuova stalla di tecniche di allontanamento frequente dei liquami, della copertura di tutte le vasche e la realizzazione di una barriera arborea lungo il perimetro del sito, porta ad escludere un peggioramento dell'impatto odorogeno dovuto all'ampliamento dell'allevamento e pertanto non sono richieste ulteriori misure di prevenzione; qualora si comprovino emissioni di odori molesti, il gestore si è impegnato ed è tenuto ad adottare un piano gestione degli odori come previsto dalle Conclusioni sulle BAT, e a collaborare con gli Enti nel caso di attivazione delle procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorogeno approvate dalla Regione Piemonte con la d.g.r. n. 13-4554/2017;
- l'acqua è approvvigionata prevalentemente da pozzo, per la quale il gestore già dispone di concessione al prelievo per circa 7000 m<sup>3</sup> all'anno; è altresì disponibile l'allacciamento all'acquedotto pubblico, da cui è approvvigionata l'acqua per i servizi igienici; il gestore prevede che i consumi idrici da pozzo si mantengano inferiori a quelli dell'attuale concessione, ma nel caso risultino maggiori, sarà utilizzato in alternativa l'approvvigionamento da acquedotto per la quota di consumi eventualmente eccedente; i consumi idrici dell'allevamento sono contabilizzati con un contatore su tutti i punti di prelievo;
- non sono presenti scarichi di reflui industriali, ma uno scarico di reflui domestici, provenienti dai servizi igienici dedicati al personale, recapitato, dopo trattamento di depurazione, negli strati superficiali del suolo; tale scarico è disciplinato dalla legge regionale n.13/90, che richiama il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977;
- al momento non è stato previsto un sistema di disinfezione degli automezzi in ingresso all'allevamento, che dovrà essere concordato con l'ASL; il tipo di sistema scelto dovrà essere comunicato e in caso di necessità l'AIA dovrà essere aggiornata;
- il gestore ha predisposto un disciplinare per il mantenimento di una adeguata pulizia delle aree scoperte, al fine di evitare la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche, che sono pertanto escluse dalla

disciplina del Regolamento Regionale n. 1/R/2006;

- sono adottate adeguate modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose per evitare la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e non risulta pertanto necessaria la presentazione della relazione di riferimento prevista al c. 9-quinquies lett. a) dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06; anche per i rifiuti sono adottate adeguate modalità di stoccaggio nel rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo dall'art. 183, lett. bb) del d.lgs. 152/06;
- il gestore ha presentato lo studio previsionale di impatto acustico ambientale da cui risultano rispettati i limiti di immissione sonora della classe acustica della zona in cui ricade l'installazione;
- per le motivazioni descritte, risultano pertanto adottate in installazione misure intese a evitare o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

acquisita:

- dal gestore l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011;

appurato che:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n. 85-10404/2008;

ritenuto che:

- sussistano i requisiti per rilasciare alla Società agricola Bosco Cascina San Grato s.s. l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 recante disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l'art. 1 comma 50, in forza del

quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto metropolitano;

### **DETERMINA**

1. di autorizzare la società agricola Bosco Cascina San Grato s.s. all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Riva Presso Chieri, in Cascina Casarotto 25, per lo svolgimento dell'attività di allevamento rientrante nella categoria 6.6 b) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, alle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto per l'esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
  - a. l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
  - b. l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici ai sensi del capo II della parte III del d.lgs. 152/06;
  - c. l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previsto dal regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
3. di dare pertanto atto che sono sostituite dall'AIA le seguenti autorizzazioni rilasciate dalla Città metropolitana di Torino:
  - a. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06 per l'allevamento da di suini da ingrasso svolto nelle due stalle esistenti A e B, rilasciata con d.d. n. 207-37870 del 4/10/201;
  - b. l'autorizzazione unica ambientale rilasciata con d.d. n. 280-15262 del 7/5/2014 e aggiornata con d.d. n. 205-25612 del 21/09/2017 limitatamente alle emissioni in atmosfera provenienti dalla stalla di post-svezzamento D;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

evidenzia che:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- si provvederà a comunicare l'adozione del presente provvedimento al competente ufficio della Città metropolitana di Torino per aggiornare l'autorizzazione unica ambientale rilasciata con d.d. n. 280-15262 del 7/5/2014 a seguito delle modifiche dovute alla separazione della scrofaia dal sito di post-svezzamento;
- è stata inviata alla Prefettura di Torino, in data 24/7/2019, la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011; qualora l'esito della comunicazione evidenziasse la sussistenza di cause



Città metropolitana di Torino

ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;

- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

informa:

che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Riva Presso Chieri, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO5.

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.*

MP

Torino, 24/04/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

## ALLEGATO A

### Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	3
2. Applicazione delle BAT.....	7
3. Condizioni generali.....	15
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	17
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	18
6. Emissioni in atmosfera.....	19
7. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	23
8. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	25
9. Emissioni sonore.....	27
10. Gestione dei rifiuti.....	27
11. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo.....	28
12. Report ambientale.....	30
13. Inizio attività.....	32
14. Comunicazioni agli Enti.....	32



### Indice delle tabelle

Tabella 1: Impianti e strutture presenti in installazione.....	4
Tabella 2: Documentazione di riferimento.....	5
Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	6
Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT.....	8
Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione dell'installazione.....	15
Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera.....	19
Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo con il software BAT-Tool.....	20
Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Net IPPC.....	20
Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione.....	23
Tabella 10: Limiti allo scarico.....	24
Tabella 11: Gestione delle acque meteoriche.....	24
Tabella 12: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	25
Tabella 13: Schema di registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici.....	26
Tabella 14: Quadro delle emissioni sonore.....	27
Tabella 15: Piano di monitoraggio ambientale.....	28
Tabella 16: Metodi di monitoraggio.....	29
Tabella 17: Contenuto del report ambientale.....	31
Tabella 18: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento.....	31
Tabella 19: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione.....	32
Tabella 20: Riepilogo scadenze.....	33
Tabella 21: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni.....	33

## 1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Sede dell'installazione		Riva Presso Chieri – Cascina Casarotto 25
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	44°57'28.3" N
	Longitudine	7°52'33.3" E
Codice azienda:		021991
Attività produttiva		
Attività principale		Allevamento di suini da ingrasso
Categoria di attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06		6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)
Codice NACE (National classification of economic activities)		01.46 - Allevamento di suini (ATECO 2007)
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)		110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami
Capacità massima dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Numero di posti per suini di peso maggiore di 30 kg	2000 posti	3214 posti (*)

(\*) La capacità massima dell'installazione è riferita ai posti per capi fino a 110 kg di peso e rappresenta il numero massimo di capi che possono essere presenti contemporaneamente nelle stalle d'ingrasso, e che non può essere superato in nessun momento.

### Impianti e attività autorizzate

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di suini da ingrasso, a partire dalla fase di post-svezzamento dei suinetti di circa 7 kg che provengono dalla scrofaia a gruppi di circa 600 capi. La fase di post svezzamento dura circa 60 giorni, al termine della quale i suinetti, raggiunto il peso di circa 30 kg, sono trasferiti nelle stalle d'ingrasso.

Non tutti i suinetti portati nelle stalle d'ingrasso provengono dalla stalla di post - svezzamento D, in quanto una parte proviene da un secondo sito di post-svezzamento a Pralormo.

La fase d'ingrasso è svolta a gruppi di 600 capi, intervallati mediamente ogni 42 giorni, e dura circa 210 giorni; sono quindi normalmente presenti contemporaneamente 5 gruppi di animali in diverse fasi del ciclo, per un totale di circa 3000 capi (600 x 5). Il numero di

capi può tuttavia subire oscillazioni per variazioni della natalità o della durata dei cicli; possono essere pertanto presenti occasionalmente per brevi periodi un numero maggiore di capi, a una parte dei quali, essendo a inizio ciclo, può essere assegnata una superficie per capo minore rispetto a quella necessaria a fine ciclo, nel rispetto delle norme sulla protezione degli animali, per essere in seguito ridistribuiti nei posti che si liberano al termine dei cicli iniziati precedentemente.

La capacità massima dell'allevamento da ingrasso, intesa come numero massimo di animali che possono essere contemporaneamente presenti, è stabilita pari a 3214 posti complessivi, calcolata attribuendo una parte dei posti di stabulazione a suini di peso massimo di 110 kg. Il numero di capi mediamente presenti, tenuto anche conto delle possibili oscillazioni durante l'anno, è invece di 3062 capi.

Il vuoto biologico, durante il quale avviene la pulizia e disinfezione dei ricoveri, è svolto per settori a termine ciclo di ogni gruppo di animali, e dura circa 10 giorni.

Dall'allevamento si originano liquami zootecnici che sono utilizzati a fini agronomici per la concimazione dei campi condotti dallo stesso gestore o in asservimento da altre aziende agricole. Non rientra in autorizzazione l'attività di coltivazione dei terreni svolta dal gestore.

**Tabella 1: Impianti e strutture presenti in installazione**

Strutture di stabulazione				
Ricovero	n° posti (*)			Caratteristiche e modalità di stabulazione
	Capi fino a 110 kg	Capi fino a 160 kg	Infermeria	
Porcilaia A (ingrasso esistente)	1045	900	70	La stabulazione è in box con pavimento totalmente fessurato. In metà dei box della stalla A, la rimozione dei liquami avviene con sistema vacuum, mentre nella parte rimanente i liquami sono accumulati in fosse sotto pavimento e allontanati per trascinamento alle vasche esterne. La ventilazione è naturale regolata dall'apertura delle finestre laterali e del cupolino a colmo tetto
Porcilaia B (ingrasso esistente)	531	442	9	La stabulazione è in box con corsia esterna coperta, pavimento parzialmente fessurato e sistema vacuum per la rimozione dei liquami zootecnici. La ventilazione è naturale regolata dall'apertura delle finestre laterali e del cupolino a colmo tetto
Porcilaia C (nuova stalla d'ingrasso)	1638	1440	80	La stabulazione è in capannine baby pork costituite da un'area chiusa in vetroresina con pavimento pieno, riscaldata a pavimento e raffrescata in estate tramite una piccola ventola, e da un'area esterna coperta su pavimentazione fessurata. I liquami sono rimossi con sistema vacuum.
Porcilaia D (post-svezamento esistente)	600 posti per suinetti da 7 kg a 30 kg			La stabulazione è in capannine baby pork costituite da un'area chiusa in vetroresina con pavimento pieno, riscaldata a pavimento e raffrescata in estate tramite una piccola ventola, e da un'area esterna coperta su pavimentazione fessurata. I liquami sono rimossi con sistema vacuum.

<b>Altri impianti e strutture connesse</b>	
	Caratteristiche
Vasche liquami	3 vasche circolari fuori terra a pareti verticali Volume di stoccaggio utile totale: 6047 m <sup>3</sup> Vasche esistenti (M e L): volume utile 962 m <sup>3</sup> ciascuna Nuova vasca (H): volume utile 4123 m <sup>3</sup>
Impianti e strutture connesse	Silos verticali per lo stoccato del mangime per gli animali 1 locale ufficio con bagno in testa alla stalla C 1 cella per lo stoccaggio delle carcasse animali
Altre strutture	Locali magazzino e ricovero mezzi Trincee per lo stoccaggio del silomais

(\*) Sono riportati i posti per l'ingrasso per capi fino a 110 kg a cui fa riferimento la capacità massima dell'allevamento. Al raggiungimento del peso di 110 kg, i posti si riducono e i capi devono essere ridistribuiti garantendo le superfici minime per capo stabilite dalla normativa sul benessere animale.

#### **Tabella 2: Documentazione di riferimento**

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini.</li> <li>- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (anno 2017)</li> </ul>

**Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame**

<b>Fattori ambientali</b>	<b>Fase di utilizzo o provenienza</b>	<b>Tipologia di consumi o emissioni</b>	<b>Aspetti esaminati e disciplinati</b>
Consumi di materie prime	Stabulazione animali	Mangimi	Gestione dell'alimentazione Monitoraggio dei consumi di mangime
	Pulizia, disinfezione ricoveri Gestione degli effluenti zootecnici	Disinfettanti Gasolio	Monitoraggio dei consumi di gasolio per autotrazione
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio e pulizia stalle)	Acqua prelevata da pozzo e da acquedotto pubblico	Monitoraggio dei consumi
	Servizi igienici		
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, ventilazione)	Energia elettrica prelevata dalla rete esterna	Monitoraggio dell'energia elettrica
Emissioni in atmosfera	Stabulazione animali	Emissioni diffuse di ammoniaca e altri inquinanti	Riduzione delle emissioni diffuse di ammoniaca, polveri, odori Monitoraggio emissioni
	Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici		
Produzione di acque reflue	Scarichi servizi igienici Acque meteoriche di dilavamento	Reflui domestici Acque meteoriche non contaminate	Corretta gestione di reflui domestici Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche
Produzione di rifiuti	Tutte le fasi	Imballaggi con residui di sostanze pericolose Rifiuti da attività di manutenzione (stracci, oli esausti)	Modalità di stoccaggio
Sottoprodotti animali	Stabulazione	Carcasse animali	Modalità di stoccaggio

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Emissioni di rumore	Stabulazione animali	Grugniti animali Impianti (ventole, coclee distribuzione mangimi) Passaggio automezzi	Rispetto dei limiti della classificazione acustica Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore
Rischio incidenti rilevanti	Stoccaggio di sostanze pericolose	Nessuna	L'installazione non rientra in nessuna delle categorie di rischio industriale previste dalla normativa Seveso III e dalla variante Seveso del PRG adottato dalla Città metropolitana
Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici	Liquami zootecnici	Prevenzione e riduzione delle emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni derivanti dall'utilizzo agronomico dei liquami Modalità di stoccaggio e distribuzione dei liquami e rispetto dei requisiti della normativa di settore
	Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Gasolio per autotrazione Fitofarmaci	Modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose

## 2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità di applicazione delle conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi. Le tecniche non riportate in tabella si intendono non applicabili o non pertinenti al caso in esame. Le tecniche di monitoraggio sono riportate nel successivo capitolo dedicato al piano di monitoraggio ambientale. Sono riportate in corsivo alcune note di precisazione e chiarimento rispetto quanto descritto dal gestore.

Le variazioni della modalità di applicazione delle BAT rientrano tra le modifiche disciplinate nella sezione 4 del presente allegato.

Il gestore è tenuto ad adeguare le modalità di applicazione delle tecniche adottate in conformità a quanto prescritto nelle successive sezioni della presente autorizzazione qualora richiesto.

**Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT**

N	BAT	Modalità di applicazione
1	Sistemi di gestione ambientale	<p>La gestione ambientale fa capo direttamente al titolare dell'impresa, che detiene la responsabilità ed il coordinamento delle attività e procedure previste nel sistema di gestione ambientale. Il gestore si impegna a garantire il rispetto delle norme sul benessere animale, ambientali e di sicurezza. Il gestore affianca alla crescita dell'allevamento l'adozione delle migliori tecniche disponibili e programma la formazione continua propria e dei lavoratori in accordo con le associazioni di categoria.</p> <p>Il gestore ha predisposto un elenco di procedure per il monitoraggio dei principali parametri relativi all'esercizio dell'attività (consumi, attività di manutenzione, emissioni), indicando per ciascuna procedura la frequenza di monitoraggio e gli interventi correttivi da adottare in caso si riscontrino anomalie.</p>
Buona gestione		
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	<p>Nel caso in esame la BAT è di limitata applicazione in quanto l'allevamento è esistente. Non sono comunque emerse criticità il merito alla ubicazione del sito e la nuova stalla in progetto permette di ottimizzare la gestione dei cicli di allevamento. L'allevamento è anche vicino ai terreni per l'utilizzo degli effluenti zootecnici.</p>
2b	Istruire e formare il personale	<p>La formazione del personale è prevista nel sistema di gestione ambientale.</p>

N	BAT	Modalità di applicazione
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	Le vasche esistenti e in progetto sono fuori terra, per permetterne una più semplice ispezione visiva, e dotate di doppia valvola sui punti di prelievo del liquame; è svolto un controllo periodico delle strutture per identificare immediatamente eventuali perdite; è possibile svuotare le vasche spostando il liquame nelle altre vasche tramite le tubazioni che le collegano; sono presenti in installazione materiali assorbenti per eventuali perdite di combustibile dalla cisterna del gasolio.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Il gestore ispeziona ed effettua regolarmente la manutenzione delle strutture e le attrezzature
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	L'allevamento dispone di una celle frigorifera per le carcasse
<b>Gestione alimentare per la riduzione dell'azoto e fosforo escreto</b>		
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili	È adottata una alimentazione multifase con mangimi a ridotto contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili. Ai nuclei sono aggiunti quantitativi controllati di amminoacidi essenziali. Non sono utilizzati altri additivi per la riduzione dell'azoto escreto. Ai mangimi è additivata la fitasi per la riduzione del fosforo escreto. Non sono utilizzati fosfati inorganici.
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione	
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	
3d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione	



N	BAT	Modalità di applicazione
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	
<b>Uso efficiente dell'acqua</b>		
5a	Registrazione del consumo idrico	È presente un contatore che per la registrazione del consumo idrico
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Le perdite vengono individuate e riparate giornalmente
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Sono utilizzate attrezzature ad alta pressione per la pulizia dei locali
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Le stalle sono dotate di abbeveratoi a succhiotto antispreco
<b>Emissione dalle acque reflue</b>		
6a, 6b	Ridurre la produzione acque reflue	Sono prodotti solo reflui dai servizi igienici, che sono depurati prima dello scarico. Le acque di lavaggio delle stalle sono raccolte e gestite insieme agli effluenti zootecnici.
7a, 7b	Ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue	Presso le aree scoperte non sono svolte attività e non sono stoccati materiali che possono causare la contaminazione delle acque meteoriche.
<b>Uso efficiente dell'energia</b>		
8a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza	In tutti i capannoni e presente un sistema di ventilazione naturale con sonde e centraline per la regolazione dell'arieggiamento mediante apertu-

N	BAT	Modalità di applicazione
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	ra delle finestrate laterali. Nella porcilaia destinata ai suinetti sono presenti ventole per la regolazione del microclima interno nel periodo estivo e dei tappetini elettrici riscaldati. Nella porzione a nord della porcilaia A sono stati installati 8 ventoloni per la ventilazione forzata.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Tutte le porcilaie hanno coperture coibentate. La nuova porcilaia in progetto sarà dotata anche di pannelli isolanti nelle pareti.
8d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	<i>Adeguamento al momento della sostituzione</i>
8h	Applicare la ventilazione naturale.	Adottata ( <i>vedi punto 8a</i> )
<b>Prevenire o ridurre le emissioni sonore</b>		
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	La valutazione previsionale di impatto acustico è stata redatta da tecnico abilitato sulla base di misure svolte ante-operam a giugno 2019 e dell'analisi delle caratteristiche del sito, delle sorgenti di rumore e della distanza dei recettori. Dagli esiti della valutazione è previsto il rispetto dei limiti di immissione di rumore senza la necessità di sistemi di mitigazione
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Sono garantite adeguate distanze dai recettori
10b	Ubicazione attrezzature	I silos sono localizzati in modo da minimizzare le movimentazioni
10c	Misure operative	Non sono previste ordinariamente attività durante la notte.
10d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<i>Adeguamento al momento della sostituzione</i>
10e	Apparecchiature per il controllo del rumore	Non necessarie
10f	Procedure antirumore	Sono presenti alberi e arbusti lungo il perimetro del sito che fungono da barriera naturale.
<b>Ridurre le emissioni di polveri</b>		

N	BAT	Modalità di applicazione
11	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione.	Non è utilizzata lettiera e, nella maggior parte dei ricoveri, la razione alimentare è distribuita in forma umida.
Prevenire o ridurre le emissioni di odori		
12	Predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori.	Al momento il piano di gestione degli odori non è necessario in quanto non sussiste evidenza di odori molesti presso recettori sensibili. <i>Si rimanda alle condizioni previste nella sezione 6 Emissioni in atmosfera</i>
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	L'allevamento è ubicato in una zona strettamente agricola, distante da aree residenziali urbane.
13b	Mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti Rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno.	I maiali vengono allevati su superfici asciutte e pulite. In parte delle stalle è presente il sistema vacuum per l'allontanamento frequente dei liquami.
13e	Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio.	Le vasche di stoccaggio sono coperte con crosta naturale o con materiale galleggiante. <i>Si rimanda alle condizioni della sezione 6 Emissioni in atmosfera</i>
13g	Spandimento agronomico a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame.	Lo spandimento avviene con barra per la distribuzione dei liquami rasoterra a bande e interramento entro 4 ore
Riduzione delle emissioni in aria, nel suolo e in acqua dallo stoccaggio liquami		
16a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame	La nuova vasca è progettata con un rapporto altezza su diametro di 1 a 4 e un rapporto superficie su volume minore di 0,2. Il rimescolamento dei liquami è effettuato solo prima del prelievo per la distribuzione in campo.
16b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.	Formazione di crosta naturale o in alternativa la copertura con materiale galleggiante ( <i>Si rimanda al capitolo 6, Emissioni in atmosfera</i> )
18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Vasche realizzate in cemento armato

N	BAT	Modalità di applicazione
18b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Vasche dimensionate per stoccare gli effluenti per oltre 180 giorni.
18c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Le strutture di trasferimento sono a tenuta idraulica
18f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi	<i>Ispezione visiva</i>
Prevenire o ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento		
<i>La BAT 20 si intende applicata secondo le modalità, vincoli e divieti definiti dalla specifica normativa regionale (Regolamento 10/R/2007) per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.</i>		
20a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo;</li> <li>- le condizioni climatiche;</li> <li>- il drenaggio e l'irrigazione del campo;</li> <li>- la rotazione colturale;</li> <li>- le risorse idriche e zone idriche protette</li> </ul>	
20b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;</li> <li>2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).</li> </ol>	
20c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il campo è inondato, gelato, innevato;</li> <li>- le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;</li> <li>- il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste</li> </ul>	

N	BAT	Modalità di applicazione
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che il carico dei liquami possa essere effettuato senza perdite	
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	
Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame.		
21b	Spandimento a bande a raso in strisce	Spandimento con barra rasoterra in bande e interrimento entro 4 ore
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile.	
Emissioni provenienti dall'intero processo		
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Le emissioni di ammoniaca sono state calcolate con il software BAT-Tool. La riduzione delle emissioni rispetto alle tecniche con maggiori emissioni è pari al 50,3%
Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini		
30.a.0	Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) in combinazione a tecniche di gestione nutrizionale.	In parte della stalla A e nella stalla B è applicata la tecnica 30.a.0 Nelle stalle C e D in parte della stalla A è applicata la tecnica 30.a.1 con sistema vacuum
30.a.1	Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	

**Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione dell'installazione**

BAT	Parametro		Livelli associati alle BAT	Valori dell'installazione
3	Azoto escreto(*): kg N escreto/ posto animale/anno	Suinetti svezzati (da 7 a 30 kg)	1,5 – 4	2,00
		Suini da 30 a 160 kg:	7,0 – 13,0	11,3 <sup>(1)</sup> - 12,9 <sup>(2)</sup>
4	Fosforo escreto(*): kg di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/ posto animale/anno	Suinetti svezzati (da 7 a 30 kg)	1,2 – 2,2	0,7
		Suini da 30 a 160 kg	3,5 – 5,4	4,9 <sup>(1)</sup> - 3,5 <sup>(2)</sup>
30	Emissioni di ammoniaca dai ricoveri (**): kg di NH <sub>3</sub> /posto animale/anno	Suinetti svezzati (da 7 a 30 kg)	0,03 – 0,53	0,35
		Suini da 30 a 160 kg	0,1 – 2,6	2,34

(1) Valori riferiti alla razione asciutta - (2) Valori riferiti alla razione bagnata

(\*) I valori di azoto e fosforo escreto sono stati calcolati con il bilancio di massa.

(\*\*) I valori di emissione di ammoniaca dell'installazione sono stati calcolati con il software BAT-Tool. Il dettaglio dei dati utilizzati per il calcolo è riportato nella sezione "Emissioni in atmosfera"

### 3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia

- tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
- d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
  - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione;
5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate almeno per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
  6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
  7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
  8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.
  9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
  10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
  11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute

- umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.
12. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):
- a. i serbatoi, le vasche, gli impianti, le apparecchiature e le reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
  - b. le aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
  - c. gli stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
  - d. le reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
  - e. i pozzi, le captazioni, le condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
  - f. le aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
  - g. le aree e gli impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella specifica sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;
  - h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

---

#### **4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica, le informazioni trasmesse ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento



- Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul “Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne”.
3. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
  4. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
  5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

---

## **5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
  - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

## 6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stabulazione animali	Porcilaie A, B, C, D	Ammoniacca, metano, odori, polveri	BAT 30 a.0: Combinazione di tecniche di gestione nutrizionale per la riduzione dell'azoto. BAT 30 a.1: Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) BAT 13: distanze adeguate tra azienda agricola e recettori sensibili; mantenere animali e superfici puliti e asciutti; allontanare frequentemente i liquami BAT 11: distribuzione della razione umida (applicata per la maggior parte dei capi)
Stoccaggio effluenti zootecnici	Vasche liquami 1, 2	Ammoniacca, metano, odori	BAT 13 e 16: copertura vasche BAT16: ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame BAT13: ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra delle vasche (barriera arborata)
Distribuzione effluenti zootecnici	Campi agricoli	Ammoniacca, odori	BAT 13 e 21: distribuzione rasoterra a bande BAT 13 e 22: incorporazione dei liquami nel suolo in breve tempo
Attività e impianti connessi	Impianti per l'alimentazione degli animali e essiccazione cereali	Polveri	Movimentazione del materiale polverulento con sistemi chiusi e utilizzo di silos di stoccaggio chiusi.
	Cisterna gasolio	Composti organici volatili	Vedi successivo paragrafo sulle condizioni di esercizio

Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software BAT-Tool realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia nell'ambito del progetto Prep-Air. Nelle successive tabelle sono riportati i dati inseriti in input per il calcolo e i risultati ottenuti, confrontati con le emissioni di ammoniaca della situazione base di riferimento che non prevede tecniche di riduzione delle emissioni.

**Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo con il software BAT-Tool**

Categoria e numero di capi (*)	Suino grasso da salumificio (31-160kg): 3062 capi Suinetti svezzati (7-30 kg): 600 capi
Tecnica di stabulazione	Stalle A (1 <sup>a</sup> metà), C, D: 30.a.1 -PTF o PPF con vacuum system Stalle A (2 <sup>a</sup> metà), B: 30.a.0 – PTF o PPF con fossa
Valori di azoto escreto	Suini all'ingrasso: 12,87 kg/capo/anno = 143 kg/t p.v./anno Suinetti svezzati: 1,998 kg/capo/anno = 111 kg/t p.v./anno
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	68 % dei liquami – vasche con rapporto superficie/volume<0,2 + crostone naturale (BAT 16.a + BAT 16.b.3 ) 32 % dei liquami – vasche con crostone naturale (BAT 16.b.3 )
Distribuzione degli effluenti zootecnici (*)	100% dei liquami – distribuzione rasoterra a bande e incorporazione entro 4 ore

(\*) Il numero di capi utilizzato nel calcolo è quello riferito alla consistenza media (vedi descrizione del ciclo produttivo – sezione 1)

**Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Net IPPC**

Emissione annua di ammoniaca NH <sub>3</sub> (kg/anno)			
Fase di provenienza	Scenario di riferimento (senza tecniche di riduzione)	Situazione attuale (autorizzata)	
		Emissioni	Riduzione
Ricoveri	9582	7374	23%
Trattamento	0	0	-
Stoccaggio	5225	2095	59,9%
Distribuzione	10728	3235	69,8%
<b>Totale</b>	<b>25536</b>	<b>12704</b>	<b>50,3%</b>

<b>Altre emissioni – situazione attuale (autorizzata) (kg/anno)</b>	
Metano CH <sub>4</sub>	32995
Protossido di azoto N <sub>2</sub> O	796
Polveri PM10 (*)	612

(\*) Le emissioni di polveri sono calcolate in base ai fattori di emissione disponibili in letteratura. Per i suini da 30 kg a 160 kg, si è assunto il fattore di emissione medio di 0,190 kg/capo/anno utilizzato per l'inventario nazionale delle emissioni riportato in "Informative report 2020" pubblicato da ISPRA (<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/informative-inventory-report/view>). Per i suinetti, si è assunto il fattore di emissione di 0,05 kg/capo/anno riportato da "EMEP/EEA Air pollutant emission inventory Guidebook 2019" pubblicato dall'Agazia europea per l'ambiente (<https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019>).

#### Limiti di emissione

1. Le emissioni di ammoniaca della fase di stabulazione degli animali non devono superare i livelli associati alle BAT riportati nella Tabella 5.

#### Emissioni diffuse dalla stabulazione.

2. L'alimentazione degli animali deve essere adeguatamente bilanciata in modo che l'azoto escreto rispetti i valori associati alle BAT 3 riportati nella Tabella 5. Il gestore deve rendere disponibile, su richiesta dell'autorità competente ai controlli, tutte le informazioni sull'alimentazione necessarie a verificare il rispetto della presente condizione. Eventuali variazioni significative dei valori di azoto escreto devono essere opportunamente motivati nell'ambito del report ambientale.
3. Nella stabulazione degli animali devono essere evitate situazioni di imbrattamento persistente delle strutture e degli animali.
4. Le vasche sottofessurate dotate di sistema vacuum devono essere svuotate almeno ogni 10 giorni e possibilmente con frequenza maggiore nelle fasi finali del ciclo d'ingrasso.

#### Emissioni diffuse dagli stoccaggi.

5. Sulla superficie dei liquami nelle vasche di stoccaggio esterne deve essere garantita la presenza di un crostone naturale di adeguato spessore e uniformità.
6. Eventuali periodi di rottura del crostone, in occasione dei prelievi dei liquami per la distribuzione in campo, o per altre cause (es. eventi meteorici intensi), devono essere monitorati, verificando la rapida riformazione della copertura. Il gestore deve annotare i motivi o le cause di rottura del crostone, affinché possa darne adeguato riscontro in caso di periodi di assenza di copertura.
7. Nel caso in cui non sia garantita la formazione di tale crostone, devono essere adottate altre tecniche di copertura che garantiscono una riduzione delle emissioni di

ammoniaca analoga o superiore sulla base dei fattori di emissione riportati nel BRef. L'adozione di soluzioni diverse da quelle proposte e descritte nella domanda di autorizzazione deve essere precedentemente comunicata, illustrando i motivi della scelta e la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca attese. La copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel BRef di settore.

8. Il gestore deve garantire la possibilità di verifica della copertura da parte degli Enti di controllo, tenendo sempre disponibili presso il sito, qualora necessario, scale o pedane da cui permettere l'osservazione in sicurezza dello stato della copertura.

#### Emissioni diffuse dalla distribuzione degli effluenti zootecnici.

9. La distribuzione in campo degli effluenti zootecnici deve essere svolta con la tecnica riportata in Tabella 6 o con una delle altre tecniche riportate nelle Conclusioni sulle BAT che garantisca efficienze di riduzione delle emissioni equivalenti o maggiori.
10. Nel caso di adozione di tecniche diverse da quella proposta, al momento del primo utilizzo deve essere trasmessa alla Città metropolitana di Torino e all'ARPA la documentazione relativa alle caratteristiche del mezzo o dell'attrezzatura utilizzata, e una descrizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di distribuzione.
11. Nel caso di tecniche di distribuzione che non prevedono l'interramento immediato, l'interramento deve comunque avvenire entro le 4 ore successive alla distribuzione. Tale termine può essere derogato fino a 12 ore nel caso in cui le condizioni non siano propizie ad un'incorporazione più rapida. Tali casi devono essere monitorati e sommariamente descritti nel report ambientale.

#### Emissioni di odori

12. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
  - a. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
  - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
  - c. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
  - d. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26);
13. Nel caso in cui siano attivate le procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla dgr n 13-4554/2017, il gestore deve fornire la collaborazione e le informazioni richieste dal tavolo di confronto tra gli Enti competenti.

#### Emissioni diffuse di polveri

14. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture.
15. I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime.
16. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi. Nel caso siano utilizzati sistemi di convogliamento pneumatico, l'aria di trasporto deve essere trattata in un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a secco prima dell'espulsione in atmosfera. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).

#### Emissioni dallo stoccaggio carburante

17. Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili purché la movimentazione di miscele liquide con una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

---

## **7. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE**

---

**Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione**

Codice di scarico	<b>TO1751147</b>
Coordinate gps	44°57'28.0"N, 7°52'32.6"E
Provenienza:	Servizi igienici per il personale
Tipo di scarico	Scarico domestico discontinuo
Portata media	circa 180 litri/giorno (riferito all'uso di 1 persona)
Sistemi di depurazione	Vasca degrassatrice (solo acque grigie); vasca di tipo Imhoff con sedimentatore; vasca con filtro anaerobico
Recettore finale	Dispersione in strati superficiali del suolo con sub-irrigazione drenata

**Tabella 10: Limiti allo scarico**

Scarico	Limiti allo scarico
TO1751147	Le caratteristiche dello scarico e del sistema di trattamento e dispersione nel suolo devono rispettare quanto stabilito dall'allegato 5 alla d.c.m. 4/2/1977

**Tabella 11: Gestione delle acque meteoriche**

Superfici di provenienza delle acque meteoriche	Gestione
Aree cementate del piazzale	Le acque delle superfici impermeabilizzate percolano naturalmente verso i terreni circostanti. Non sono presenti sistemi di raccolta e convogliamento in corpi idrici superficiali. Non risultano possibili contaminazione delle acque meteoriche in quanto sulle aree scoperte non è effettuato lo stoccaggio di rifiuti o materiali pericolosi e non sono svolte attività che possano produrre reflui.

#### Condizioni per lo scarico di reflui domestici

1. Lo scarico deve rispettare le caratteristiche e i limiti riportati nelle precedenti Tabella 9 e Tabella 10. Si richiama in particolare il rispetto della distanza minima di 10 m del sistema di trattamento dei reflui da manufatti o condotte idropotabili e della distanza minima di 30 m della trincea disperdente (infiltrator) da manufatti o condotte idropotabili e lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate ecc. che possano ostacolare il passaggio dell'aria, antepoendo idoneo sifone di cacciata.
2. Lo scarico finale non deve essere diluito con acque prelevate allo scopo.
3. Il sistema di depurazione dei reflui deve essere sottoposto a idonea periodica manutenzione al fine di garantirne il costante ed efficiente funzionamento.
4. Deve essere svolta una manutenzione almeno annuale della condotta disperdente, assicurando il mantenimento di adeguato drenaggio del terreno.
5. Deve essere conservata la documentazione attestante lo smaltimento dei fanghi di depurazione.

#### Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Presso l'installazione non sono presenti superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006. Le acque meteoriche provenienti dall'installazione non sono pertanto disciplinate da tale regolamento, a condizione che sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti

6. Le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza l'uso di acqua.
7. Dopo ciascuna operazione di carico e scarico degli animali e di movimentazione dei liquami devono essere tempestivamente pulite le aree esterne interessata da eventuali sporcamenti.
8. Le operazioni di caricamento del carrobotte utilizzato per la distribuzione degli effluenti zootecnici deve essere svolta sui piazzali pavimentati.

---

## 8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

---

**Tabella 12: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee**

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Raccolta, trasferimento con tubazioni e stoccaggio dei liquami	Perdite e sversamenti di liquami	BAT 2c: piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti BAT 18: adeguata progettazione e realizzazione dei manufatti utilizzati e verifica dell'integrità strutturale delle vasche
Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici	Azoto, fosforo e agenti patogeni	BAT 20: corretta gestione delle operazioni di distribuzione valutando e monitorando le condizioni del suolo, il piano colturale, i vincoli territoriali..., le corrette condizioni di funzionamento dei mezzi di distribuzione, evitando perdite. Rispetto dei vincoli e divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007
Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Perdite e sversamenti di gasolio e di fitofarmaci	- BAT 2c: piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti - Stoccaggio in serbatoio a norma

### Gestione degli effluenti zootecnici

1. I terreni su cui è effettuato l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici liquidi devono essere ubicati a distanza non superiore a 15 km dall'allevamento.
2. In caso di cessioni o acquisizioni degli effluenti zootecnici a o da soggetti terzi, devono essere registrate le informazioni riportate nel successivo schema esemplificativo.
3. Il registro delle cessioni e acquisizioni deve essere tenuto presso l'installazione, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire



contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

**Tabella 13: Schema di registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici**

AZIENDA: ..... SEDE OPERATIVA: .....					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del sog- getto che cede o ac- quisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

#### Sostanze pericolose

4. Lo stoccaggio e l'utilizzo delle sostanze pericolose deve essere svolto con le modalità descritte dal gestore, evitando ogni rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Per quanto attiene in particolare alle caratteristiche della cisterna di gasolio, si richiama la vigente normativa in materia di contenitori e distributori di carburanti.
5. Con adeguata frequenza e comunque dopo ogni evento potenzialmente pericoloso (eventi meteorici di forte intensità, urti, incidenti) devono essere verificati visivamente la presenza di danni o di un deterioramento del serbatoio di gasolio e il permanere delle corrette condizioni di stoccaggio delle sostanze pericolose. Eventuali difformità devono essere immediatamente sanate.
6. Eventuali incidenti che possano causare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee devono essere comunicati e gestiti con le modalità descritte nella sezione 5 del presente allegato.
7. In caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del d.lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

## 9. EMISSIONI SONORE

**Tabella 14: Quadro delle emissioni sonore**

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Porcilaie e impianti connessi	Grugniti dei suini Impianti di ventilazione e alimentazione Passaggio, movimentazione mezzi agricoli	BAT 10: Distanza adeguata fra l'allevamento e i recettori sensibili, allevamento in ambiente confinato, barriera naturale

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica della zona dove l'installazione è ubicata risultante dal piano di classificazione acustica comunale.
2. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

## 10. GESTIONE DEI RIFIUTI

Tipologie di rifiuti prodotti (*)	Modalità di gestione
Imballaggi in plastica contenenti residui di sostanze pericolose, oli esausti e altri rifiuti da attività di manutenzione	Stoccati in appositi fusti e cassonetti posizionati in un locale apposito e gestiti in regime di deposito temporaneo
Fanghi della depurazione reflui domestici	Stoccati nella vasca di depurazione e smaltiti con frequenza minima una volta all'anno

(\*) I rifiuti riportati sono quelli che possono essere prodotti normalmente. È possibile occasionalmente la produzione anche di altre tipologie di rifiuti.

Si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. I rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali

- versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
  3. Deve essere presente una cartellonistica per contrassegnare le aree destinate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

---

## 11. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

---

1. Il gestore deve monitorare le emissioni e i parametri di processo applicando le conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi n. 24, 25, 27 e 29, con la frequenza e i metodi specificati in Tabella 15.
2. I consumi idrici ed elettrici devono essere misurati con contatori non azzerabili e registrati annotando le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
3. I dati relativi alla produzione e gestione degli effluenti zootecnici devono essere coerenti con quelli presenti nel fascicolo aziendale e con quelli comunicati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10R del 2007 tramite il portale telematico appositamente predisposto.

**Tabella 15: Piano di monitoraggio ambientale**

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di mangime, distinto tra post-svezzamento e ingrasso	Annuale
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	Annuale
Emissioni nell'aria di ammoniaca, distinto per ciascuna stalla e per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici)	Annuale
Emissioni di polveri	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Registrazione consumo idrico distinto tra post-svezzamento e ingrasso	Annuale
Consumo di energia elettrica	Annuale
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	Annuale
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Annuale

**Tabella 16: Metodi di monitoraggio**

Parametro	Metodo di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento (*)	BAT 24a: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali
	BAT 24b: Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo
Emissioni nell'aria di ammoniacale (*)	BAT 25a: Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezioni e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento
	BAT 25b: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniacale e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	BAT 25c: Stima mediante fattori di emissione
Emissioni di polveri (*)	BAT 27a: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	27b: Stima mediante fattori di emissione

Parametro	Metodo di monitoraggio
Consumo idrico	BAT 29a: Misura mediante contatore e registrazione delle letture
Consumo energetico dell'allevamento	BAT 29b: Misura mediante contatore e registrazione delle letture
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	BAT 29c: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture.
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	BAT 29d: Registrazione
Consumo di mangime	BAT 29e: Registrazione mediante fatture o registri esistenti
Produzione di effluenti zootecnici	Con le modalità stabilite dal Regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Devono essere registrate le tecniche adottate per la distribuzione in campo degli effluenti zootecnici in termini di percentuale di utilizzo di ciascuna tecnica e il numero di volte in cui si è potuto effettuare l'interramento entro le 4 ore, descrivendone sinteticamente i motivi.

(\*) Le tecniche descritte sono alternative

## 12. REPORT AMBIENTALE

- Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) delle informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nel presente provvedimento riferite all'anno precedente e riassunte nella Tabella 14, redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con d.m. ambiente del 31/01/2005.
- Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

- a. riservatezza industriale, commerciale o personale;
  - b. tutela della proprietà intellettuale;
  - c. pubblica sicurezza o difesa nazionale.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

**Tabella 17: Contenuto del report ambientale**

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio di Tabella 15	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. A tale scopo si deve fare riferimento allo schema della successiva tabella. Per la presentazione dei risultati del monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportati in Tabella 18 e in Tabella 19.
Verifica dell'assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

**Tabella 18: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento**

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso	

**Tabella 19: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione**

		Suinetti 7-30 kg	Suini grassi 30-160 kg
A	Numero di animali mediamente presenti (*)		
B	Consumo di mangimi		
C	Consumo di acqua		
D	Consumo di energia elettrica		
E	Consumo di gasolio		
F	Consumo di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G	Consumo di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H	Consumo di energia elettrica per capo	<i>D/A</i>	<i>D/A</i>
I	Consumo di gasolio per capo	<i>E/A</i>	<i>E/A</i>
L	Azoto escreto per capo		
M	Fosforo escreto per capo		
N	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento		
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione		
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>O/A</i>	<i>O/A</i>
Q	Emissioni di polvere	<i>Eventuale</i>	

(\*) Il numero di capi allevati deve essere mediato sui giorni di presenza durante l'anno, con le stesse modalità di calcolo previste dal Regolamento 10/R/2007.

### 13. INIZIO ATTIVITÀ

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune sede dell'installazione la data di inizio del primo ciclo di allevamento nella nuova stalla C.
2. Il primo report ambientale deve essere presentato entro il 30 aprile 2021.

### 14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti che devono essere comunicati, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti, dai canoni e contratti di fornitura delle utenze.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla

norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.

3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

**Tabella 20: Riepilogo scadenze**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data di inizio attività	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Comunicazione preventiva
Presentazione del report ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni. Primo report entro il 30/4/2021
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	- ISPRA - Città metropolitana di Torino	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet <a href="http://www.eprtr.it">www.eprtr.it</a>

**Tabella 21: Comunicazioni relative a modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Inizio nuova attività/messa in esercizio nuovi impianti	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Con almeno 10 giorni di anticipo
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Almeno 60 giorni prima della modifica



Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione della data di dismissione degli impianti non più utilizzati.	- Città metropolitana - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione di cessazione dell'attività e presentazione del piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Al momento della cessazione definitiva dell'attività
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-oc-ties del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione